

comunitaria dei Siti di Importanza Comunitaria, sono provvedimenti che compromettono il mantenimento in buono stato di conservazione del sito. Di conseguenza, poiché il sito contiene habitat prioritari (che sono alterati in modo sostanziale) e merita di apparire sull'elenco comunitario del SIC, le due autorizzazioni mettono in pericolo il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva.

67. Alla luce di quanto precede, le due autorizzazioni edilizie per il completamento del percorso golfistico all'interno del Sito di Importanza Comunitaria proposto *Is Arenas* rilasciate, il 25 febbraio e il 21 maggio 1999, sono contrarie all'obbligo, in capo alla Repubblica italiana, di raggiungere il risultato del mantenimento in buono stato di conservazione del sito "Is Arenas" e perciò di astenersi da ogni iniziativa che possa compromettere seriamente l'integrità del sito e pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla direttiva. Le Autorità italiane sono tenute al rispetto dei succitati obblighi in riferimento al sito "Is Arenas, in quanto esso merita di apparire nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della direttiva 92/43/CEE. Nella misura in cui tali atti hanno permesso la realizzazione del campo da golf le Autorità italiane debbono essere considerate come inadempienti agli obblighi sopra citati.
68. La mancanza di misure compensatorie, anche successivamente alla realizzazione del campo da golf, compromette il mantenimento in buono stato di conservazione del sito ed è in contrasto con l'obbligo, in capo alla Repubblica italiana, di non compromettere il mantenimento in buono stato di conservazione del sito e di non pregiudicare il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva. Il sito contiene habitat prioritari, che sono alterati in modo sostanziale, e merita di apparire sull'elenco comunitario dei SIC. Le Autorità italiane sono tenute al rispetto dei succitati obblighi in riferimento al sito "Is Arenas", in quanto esso merita di apparire nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della direttiva 92/43/CEE.
69. Alla luce di quanto precede, il campo da golf attualmente esistente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria proposto *ITB 002228 Is Arenas* ha un impatto significativo sul sito e ne compromette il mantenimento in buono stato di conservazione, in particolare per ciò che riguarda gli habitat prioritari. Pertanto, le due autorizzazioni edilizie per il completamento del percorso golfistico a 18 buche all'interno del Sito di Importanza Comunitaria proposto "Is Arenas" rilasciate il 25 febbraio e il 21 maggio 1999, l'approvazione data al campo da golf ai sensi della normativa italiana che recepisce la direttiva 92/43/CEE con la *Determinazione* n. 899 della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, la mancata adozione di misure compensatorie per riequilibrare il danno ambientale e ristabilire la coerenza della rete Natura 2000, compromettono l'integrità del sito e il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva 92/43/CEE, in riferimento al Sito di Importanza Comunitaria proposto *ITB 002228 Is Arenas* il quale contiene habitat prioritari. Tutto ciò è in contrasto con la direttiva 92/43/CEE e con l'articolo 10 del trattato.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE,

dopo aver posto, con lettera di messa in mora (SG(2000) D/103014 del 10 aprile 2000), il governo italiano in grado di presentare le proprie osservazioni e avendo ricevuto, con lettere della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 30 maggio, dell'8 e 26 giugno e del 14 luglio 2000, una risposta insoddisfacente,

EMETTE

ai sensi dell'articolo 226, primo comma del trattato CE,

IL PARERE MOTIVATO

secondo il quale,

non essendosi le autorità italiane astenute dall'adottare misure suscettibili di mettere in pericolo la conservazione delle specie e degli habitat, e in particolare degli habitat prioritari, in riferimento al progetto di realizzazione di un campo da golf all'interno del Sito di Importanza Comunitaria proposto ITB 002228 *La Arenas*,

l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 10 del trattato in combinazione con l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

In applicazione dell'articolo 226, secondo comma del trattato CE, la Commissione invita la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

Fatto a Bruxelles, il 09 -02- 2001

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

